

Ordinanza contro le retribuzioni abusive

(ORAbu)

Avamprogetto

[del 22 novembre 2013]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 95 capoverso 3 e 197 numero 10 della Costituzione federale¹,
ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

¹ Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle società anonime secondo gli articoli 620-763 del Codice delle obbligazioni² (CO) le cui azioni sono quotate in borsa in Svizzera o all'estero (società).

² Esse prevalgono sulle disposizioni contrarie del CO.

Sezione 2: Assemblea generale

(art. 698 cpv. 2 CO)

Art. 2

All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:

1. l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione ed eventualmente dei suoi sostituti;
2. l'elezione dei membri del comitato di retribuzione;
3. l'elezione di uno o più rappresentanti indipendenti;
4. l'approvazione delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, delle persone cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione) e del consiglio consultivo.

¹ RS 101

² RS 220

Sezione 3: Consiglio d'amministrazione

Art. 3 Elezione e durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione
(art. 710 CO)

¹ L'assemblea generale elegge singolarmente i membri del consiglio d'amministrazione.

² Il mandato termina alla successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

Art. 4 Elezione e durata del mandato del presidente del consiglio d'amministrazione
(art. 712 CO)

¹ L'assemblea generale elegge il presidente del consiglio d'amministrazione ed eventuali sostituti.

² Il mandato termina alla successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

³ L'assemblea generale è autorizzata a revocare il presidente del consiglio d'amministrazione ed eventuali sostituti.

Art. 5 Attribuzione intrasmissibile
(art. 716a cpv. 1 CO)

Il consiglio d'amministrazione ha l'attribuzione intrasmissibile e inalienabile di allestire la relazione sulle retribuzioni.

Art. 6 Delega della gestione
(art. 716b cpv. 1 CO)

Lo statuto può autorizzare il consiglio d'amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a singoli membri o ad altre persone fisiche, conformemente al regolamento d'organizzazione.

Sezione 4: Comitato di retribuzione

(art. 716a cpv. 2 CO)

Art. 7

¹ L'assemblea generale elegge ciascun membro del comitato di retribuzione.

² Sono eleggibili soltanto i membri del consiglio d'amministrazione.

³ Il mandato termina alla successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

⁴ Lo statuto stabilisce le attribuzioni e le competenze del comitato di retribuzione.

Sezione 5: Rappresentante indipendente

Art. 8 Elezione e durata del mandato

¹ L'assemblea generale elegge uno o più rappresentanti indipendenti.

² Sono eleggibili le persone fisiche o giuridiche oppure le società di persone. L'indipendenza è retta dall'articolo 728 CO³.

³ Il mandato termina alla successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

⁴ L'assemblea generale può revocare un rappresentante indipendente in qualsiasi momento e con effetto immediato.

Art. 9 Conferimento di procure e istruzioni

(art. 689a cpv. 1 CO)

¹ Il consiglio d'amministrazione garantisce che gli azionisti abbiano la possibilità di dare istruzioni al rappresentante indipendente su ciascuna proposta che figura nella convocazione e riguarda oggetti all'ordine del giorno.

² Garantisce che gli azionisti abbiano la possibilità di dare istruzioni generali al rappresentante indipendente su proposte non annunciate relative a oggetti all'ordine del giorno e a nuovi oggetti secondo l'articolo 700 capoverso 3 CO⁴.

³ Garantisce che gli azionisti possano dare anche procure e istruzioni al rappresentante indipendente per via elettronica.

Art. 10 Obblighi del rappresentante indipendente

¹ Il rappresentante indipendente è obbligato a esercitare i diritti di voto secondo le istruzioni degli azionisti.

² Se non ha ricevuto alcuna istruzione, si astiene dal voto.

Art. 11 Rappresentanza istituzionale vietata

(art. 689c e 689d CO)

La rappresentanza da parte di un membro di un organo della società e la rappresentanza da parte di un depositario secondo gli articoli 689c e 689d CO⁵ sono vietate.

³ RS 220

⁴ RS 220

⁵ RS 220

Sezione 6: Disposizioni statutarie

(art. 626 e 627 CO)

Art. 12

¹ Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. il numero delle attività che i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare negli organi superiori di direzione o di amministrazione di enti giuridici che sono obbligati a farsi iscrivere nel registro di commercio e non sono controllati dalla società né la controllano;
2. la durata dei contratti di lavoro dei membri della direzione;
3. le attribuzioni e le competenze del comitato di retribuzione.

² Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1. l'ammontare dei mutui, dei crediti e delle rendite concessi ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2. i principi delle retribuzioni commisurate alla prestazione corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3. i principi dell'attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e di opzione ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
4. la facoltà di delegare la gestione a singoli membri del consiglio d'amministrazione o ad altre persone fisiche;
5. l'importo aggiuntivo per le retribuzioni di membri della direzione nominati dopo l'approvazione della retribuzione fissa;
6. le deroghe all'approvazione delle retribuzioni secondo l'articolo 18 capoverso 3.

Sezione 7: Relazione sulle retribuzioni

Art. 13 Allestimento, comunicazione e pubblicazione

(art. 663^{bis} cpv. 1 e 2, art. 696 e 958e cpv. 1 CO)

¹ Il consiglio d'amministrazione allestisce annualmente una relazione scritta sulle retribuzioni. Essa sostituisce le indicazioni che devono figurare nell'allegato del bilancio secondo l'articolo 663^{bis} CO⁶.

² Gli articoli 696 e 958e capoverso 1 CO si applicano per analogia alla comunicazione e alla pubblicazione della relazione sulle retribuzioni e della relazione dell'ufficio di revisione secondo l'articolo 17.

⁶ RS 220

Art. 14 Retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo

¹ Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicate:

1. tutte le retribuzioni che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente ai membri attuali del consiglio d'amministrazione;
2. tutte le retribuzioni che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente ai membri attuali della direzione;
3. tutte le retribuzioni che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente ai membri attuali del consiglio consultivo;
4. tutte le retribuzioni che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l'attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato; sono eccettuate le prestazioni della previdenza professionale.

² Sono considerate retribuzioni in particolare:

1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2. le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;
3. le prestazioni di servizi e le prestazioni in natura;
4. l'attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e d'opzione;
5. le fidejussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;
6. la rinuncia a crediti;
7. le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l'entità;
8. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.

Art. 15 Mutui e crediti al consiglio d'amministrazione, alla direzione e al consiglio consultivo

(art. 663^{bis} cpv. 3 e 4 CO)

¹ Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati:

1. tutti i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2. tutti i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

² Le indicazioni concernenti le retribuzioni, i mutui e i crediti devono comprendere:

1. l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;

2. l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3. l'importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.

Art. 16 **Retribuzioni, mutui e crediti alle persone vicine**
(art. 663^{bis} cpv. 5 CO)

¹ Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati separatamente:

1. tutte le retribuzioni non usuali sul mercato che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente a persone vicine a quelle menzionate all'articolo 14 capoverso 1 numeri 1-4;
2. mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate all'articolo 15 capoverso 1 numeri 1 e 2.

² Non è necessario indicare i nominativi di tali persone.

³ Per il rimanente, si applicano per analogia le prescrizioni concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni, ai mutui e ai crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

Art. 17 **Verifica dell'ufficio di revisione**
(art. 728a e 728b CO)

L'ufficio di revisione verifica se la relazione sulle retribuzioni è conforme alla legge, alla presente ordinanza e allo statuto. Presenta all'assemblea generale una relazione scritta sul risultato della verifica.

Sezione 8: Approvazione dell'assemblea generale

Art. 18 **Retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo**

¹ L'assemblea generale vota ogni anno separatamente sull'approvazione di ciascun importo che il consiglio d'amministrazione ha deciso per:

1. la retribuzione fissa del consiglio d'amministrazione per il periodo fino alla successiva assemblea generale ordinaria;
2. la retribuzione variabile del consiglio d'amministrazione per l'esercizio concluso;
3. la retribuzione fissa della direzione per il periodo fino alla successiva assemblea generale ordinaria;
4. la retribuzione variabile della direzione per l'esercizio concluso;
5. la retribuzione fissa del consiglio consultivo per il periodo fino alla successiva assemblea generale ordinaria;

6. la retribuzione variabile del consiglio consultivo per l'esercizio concluso.

² Se l'assemblea generale rifiuta di approvare un importo totale, il consiglio d'amministrazione può sottoporle una nuova proposta durante l'assemblea in corso. Se non sottopone alcuna nuova proposta o se anche questa è respinta, il consiglio d'amministrazione convoca una nuova assemblea generale entro tre mesi.

³ Lo statuto può prevedere deroghe al capoverso 1. Devono essere adempiute le condizioni seguenti:

1. l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni;
2. l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3. il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante.

Art. 19 Importo aggiuntivo per la direzione

¹ Lo statuto può prevedere un importo aggiuntivo per le retribuzioni dei membri della direzione nominati dopo l'approvazione della retribuzione fissa.

² L'assemblea generale non deve approvare le retribuzioni corrisposte ai sensi del capoverso 1.

Sezione 9: Retribuzioni vietate

Art. 20 Retribuzioni vietate nella società

Le seguenti retribuzioni per membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo sono vietate:

1. indennità di partenza;
2. retribuzioni anticipate;
3. provvigioni per l'assunzione o il trasferimento di imprese o parti d'impresa;
4. mutui, crediti, rendite e retribuzioni commisurate alla prestazione non previsti dallo statuto;
5. l'attribuzione di titoli di partecipazione, diritti di conversione e di opzione non prevista dallo statuto.

Art. 21 Retribuzioni vietate nel gruppo

Sono vietate le retribuzioni di membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo per attività presso imprese controllate direttamente o indirettamente dalla società, se tali retribuzioni:

1. non sono conformi alla legge o alla presente ordinanza oppure non sono previste dalla statuto della società; o
2. non sono state approvate dall'assemblea generale della società.

Sezione 10: Obbligo di voto e di trasparenza degli istituti di previdenza

Art. 22 Obbligo di voto

¹ Gli istituti di previdenza sottoposti alla legge del 17 dicembre 1993⁷ sul libero passaggio (LFLP) devono esercitare in seno all'assemblea generale della società il diritto di voto delle azioni che detengono.

² Votano nell'interesse dei propri assicurati.

³ Possono astenersi o rinunciare al voto se ciò corrisponde all'interesse degli assicurati.

⁴ L'organo superiore dell'istituto fissa in un regolamento i principi secondo cui definire l'interesse degli assicurati in occasione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 23 Obbligo di trasparenza

(art. 86b LPP)

Gli istituti di previdenza soggetti alla LFLP⁸ devono riferire ai propri assicurati almeno una volta l'anno in una relazione riassuntiva sul modo in cui hanno esercitato il proprio obbligo di voto.

Sezione 11: Disposizioni penali

Art. 24 Punibilità dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni chi, in qualità di membro del consiglio d'amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo intenzionalmente:

1. percepisce o corrisponde una retribuzione che l'assemblea generale ha rifiutato di approvare (art. 18);
2. percepisce o corrisponde una retribuzione vietata di cui all'articolo 20 o 21;
3. esercita attività di cui all'articolo 12 capoverso 1 numero 1 non permesse dallo statuto;
4. delega in tutto o in parte la gestione a una persona giuridica (art. 6);
5. ricorre a una rappresentanza da parte di un depositario o da parte di un membro di un organo della società oppure a un rappresentante indipendente diverso da quello eletto dall'assemblea generale (art. 8);
6. impedisce che l'assemblea generale possa eleggere annualmente il presidente e ciascun membro del consiglio d'amministrazione, ciascun membro del comitato di retribuzione nonché il rappresentante indipendente (art. 3, 4, 7 e 8);

⁷ RS 831.42

⁸ RS 831.42

7. impedisce che l'assemblea generale possa votare annualmente sull'approvazione delle retribuzioni (art. 18);
8. impedisce che gli azionisti possano dare procure e istruzioni al rappresentante indipendente per via elettronica (art. 9 cpv. 3);
9. impedisce che lo statuto preveda le disposizioni di cui all'articolo 12 capoverso 1.

² Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Il giudice non è vincolato all'importo massimo dell'aliquota giornaliera di cui all'articolo 34 capoverso 2 primo periodo del Codice penale⁹; la pena pecuniaria tuttavia non può superare sei retribuzioni annuali.

Art. 25 Punibilità nell'ambito degli istituti di previdenza

Le persone incaricate della gestione o i membri dell'organo superiore di un istituto di previdenza sottoposto alla LFLP¹⁰, che violano intenzionalmente l'obbligo di voto di cui all'articolo 22 o l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 23, sono puniti con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliera.

Sezione 12: Disposizioni transitorie

Art. 26 Diritto applicabile in generale

¹ Gli articoli 1-4 del titolo finale del Codice civile¹¹ valgono per la presente ordinanza, se le disposizioni seguenti non prevedono altrimenti.

² Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla loro entrata in vigore a tutte le società esistenti.

Art. 27 Adeguamento di statuto e regolamenti

¹ Le società il cui statuto e i cui regolamenti non sono conformi alla presente ordinanza devono adeguarli entro due anni dalla sua entrata in vigore.

² Gli istituti di previdenza sottoposti alla LFLP¹² devono adeguare entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i propri regolamenti e la propria organizzazione agli articoli 22 e 23.

Art. 28 Adeguamento di contratti di lavoro conclusi secondo il diritto anteriore

I contratti di lavoro esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore. Trascorso tale termine, le prescrizioni dell'ordinanza sono applicabili a tutti i contratti di lavoro.

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 831.42

¹¹ RS 210

¹² RS 831.42

Art. 29 Elezione del consiglio d'amministrazione e del comitato di retribuzione

¹ Gli articoli 3, 4 e 7 valgono dalla prima assemblea generale ordinaria che si tiene dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Il consiglio d'amministrazione vota le attribuzioni e le competenze del comitato di retribuzione fino a quando non siano fissate nello statuto (art. 12 cpv. 1 n. 3).

Art. 30 Rappresentante indipendente

¹ Il consiglio d'amministrazione designa il rappresentante indipendente per la prima assemblea generale dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, se l'assemblea generale non l'aveva già eletto.

² In occasione della seconda assemblea generale ordinaria dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, deve essere possibile dare procure e istruzioni al rappresentante indipendente per via elettronica.

Art. 31 Approvazione dell'assemblea generale

¹ Le prescrizioni sull'approvazione degli importi totali della retribuzione fissa dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo valgono a partire dalla seconda assemblea generale ordinaria dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Le prescrizioni sull'approvazione degli importi totali della retribuzione variabile dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo valgono per la prima volta per l'esercizio che inizia con l'entrata in vigore della presente ordinanza o per quello successivo.

Art. 32 Obbligo di voto e di trasparenza

Gli istituti di previdenza sottoposti alla LFLP¹³ devono esercitare i propri diritti di voto e rendere pubblico il proprio voto a partire dal 1° gennaio 2015.

Sezione 13: Entrata in vigore**Art. 33**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

¹³ RS 831.42